

Osservatorio Legislativo Interregionale

Roma, 8 – 9 febbraio 2007

**Rassegna sulle sentenze della Corte Costituzionale
d'interesse regionale**

Regioni a Statuto ordinario

A cura di: Chiara Casagrande

CORTE COSTITUZIONALE – REGIONI A STATUTO ORDINARIO

PROFESSIONI

Sentenza: 19 dicembre 2006, n. 424

Materia: professioni

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: art. 117, terzo comma, della Costituzione

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: articoli 2, comma 1, lettera b), 4, 5 e 6 della legge della Regione Campania 17 ottobre 2005, n. 18 (Norme sulla musicoterapica e riconoscimento della figura professionale di musicoterapista).

Esito: illegittimità costituzionale degli articoli oggetto di censura e, in via consequenziale, dell'intera legge.

Annotazioni: Con sentenza n. 424, depositata il 19 dicembre 2006, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 2, comma 1, lettera b), 4, 5 e 6 della legge della Regione Campania 17 ottobre 2005, n. 18 (Norme sulla musicoterapia e riconoscimento della figura professionale di musicoterapista) nonché, in via consequenziale, degli articoli 1, 2, comma 1, lettera a), e 3 della medesima legge regionale e quindi dell'intera legge.

Il ricorso è stato sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione e per contrasto coi principi fondamentali delle leggi statali in materia di professioni.

Con la predetta legge, la Regione Campania ha disciplinato la nuova figura professionale del musicoterapista (art. 2, comma 1, lettera b), stabilendo il relativo percorso formativo (art. 4), ed ha istituito il registro professionale regionale del musicoterapista, definendo le procedure ed i requisiti richiesti ai nuovi operatori per il perfezionamento della relativa iscrizione (artt. 5 e 6). Così facendo, tuttavia, secondo il ricorrente, la Regione avrebbe ecceduto dai limiti della competenza legislativa regionale previsti dall'art. 117, terzo comma, Cost. nella materia concorrente delle professioni e, in particolare, delle professioni sanitarie.

A parere del Presidente del Consiglio dei ministri, la figura del musicoterapista (il quale avrebbe competenze in campo psicopedagogico, medico e musicale e svolge un tirocinio in strutture della riabilitazione con supervisione clinica) dovrebbe infatti "ritenersi compresa tra le professioni sanitarie e, quindi, afferente ad una materia nella quale, come più volte affermato dalla Corte costituzionale, la potestà legislativa regionale deve rispettare il principio fondamentale secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, e l'istituzione di nuovi albi è riservata allo Stato".

La Corte costituzionale, nel ritenere la questione fondata, osserva che la legge impugnata definisce “un nuovo profilo professionale in materia sanitaria, essendo il musicoterapista un soggetto che esegue un particolare tipo di terapia al fine di prevenire o curare le conseguenze di determinati disturbi psichici o fisici”.

Nell'evidenziare come la materia delle professioni rientra, ex art. 117, terzo comma della Costituzione, nell'ambito della competenza legislativa concorrente, la Corte richiama i principi più volte affermati in materia di professioni. Sulla base della giurisprudenza costituzionale sono da ritenersi riservate allo Stato:

- a) l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici (sentenze n. 40 del 2006; n. 424, n. 355 e n. 319 del 2005);
- b) la disciplina dei titoli necessari per l'esercizio delle professioni (sentenza n. 153 del 2006);
- c) l'istituzione di nuovi albi (sentenze n. 40 del 2006, n. 424 e n. 355 del 2005).

Da simili principi discende l'illegittimità delle disposizioni della legge Regione Campania n. 18 del 2005 impuginate dal Presidente del Consiglio dei ministri, in quanto ricadono tutte nel campo che, come si è detto, deve intendersi riservato allo Stato in forza dell'art. 117, terzo comma, Cost.

La Corte riflette che non si può pervenire a conclusione diversa, come sostenuto dalla Regione Campania, neppure richiamando la disciplina introdotta dalla recente legge 1° febbraio 2006, n. 43 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali).

Tale legge, infatti, nel definire le professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, stabilisce che tali sono “quelle previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, i cui operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione” (art. 1, comma 1).

Resta così confermata l'illegittimità delle norme regionali impuginate, poiché il musicoterapista svolge funzioni che la stessa legge della Regione Campania n. 18 del 2005 qualifica di natura preventiva, riabilitativa e socio-sanitaria e dunque, funzioni che presentano i caratteri che, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge n. 43 del 2006, sono propri delle attività espletate da coloro che esercitano professioni sanitarie.

Si segnala, in materia di professioni, l'articolo di Annamaria Poggi, pubblicato su “Le Regioni”, n. 2/2006, intitolato “Disciplina ‘necessariamente unitaria’ per le professioni: ma l'interesse nazionale è davvero scomparso?”.

Si segnalano altresì i ricorsi governativi nn. 110 e 111/2006 relativi a leggi regionali che disciplinano la materia delle professioni.

CORTE COSTITUZIONALE – REGIONI A STATUTO ORDINARIO

TUTELA DELLA SALUTE

Sentenza: 19 dicembre 2006, n. 422

Materia: tutela della salute

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: art. 117, comma 3 della Costituzione

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: articoli 7, comma 2, 8, comma 3, 9, 13, comma 1, lettera b), e 14, comma 3, della legge della Regione Lazio 23 gennaio 2006, n. 2 (Disciplina transitoria degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico non trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288)

Esito: illegittimità costituzionale degli articoli 8, comma 3, 13, comma 1, lettera b), e 14, comma 3, della legge oggetto di censura;

dichiarazione di estinzione, per intervenuta rinuncia accettata dalla controparte, del giudizio relativamente alle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 7, comma 2, e 9 di tale legge, proposte – con riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, ed al principio di leale cooperazione

Annotazioni: Con sentenza n. 422, depositata il 19 dicembre 2006, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 8, comma 3, 13, comma 1, lettera b), e 14, comma 3, della legge della Regione Lazio 23 gennaio 2006, n. 2 (Disciplina transitoria degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico non trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288).

La Corte ha inoltre dichiarato estinto, per intervenuta rinuncia accettata dalla controparte, il giudizio relativamente alle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 7, comma 2, e 9 della medesima legge della Regione Lazio n. 2/2006, proposte, con riferimento agli articoli 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, ed al principio di leale cooperazione.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato le disposizioni sopraccitate, ravvisando nelle stesse un contrasto con i principi fondamentali della materia "tutela della salute", desumibili dal decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3).

Secondo il ricorrente l'art. 8, comma 3, della legge regionale del Lazio n. 2/2006, fissando nel compimento del settantesimo anno (e non del sessantacinquesimo, come invece previsto dall'art. 11, comma 3, del citato d.lgs. n. 288/2003) il limite di

età, il cui raggiungimento comporta la cessazione dagli incarichi di Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo presso i medesimi istituti, viola i parametri costituzionali sopraccitati.

La Corte ravvisa infatti la violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, per contrasto con un principio fondamentale, desumibile dall'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 288/2003, attinente alla disciplina ordinamentale degli IRCCS e, dunque, alla materia della "tutela della salute".

Osserva la Corte che, seppure la disposizione censurata si presta ad incidere contestualmente su una pluralità di materie (e in particolare, tra le altre, su quella dell'"ordinamento civile", attesa la natura privatistica del rapporto di lavoro intercorrente tra i dirigenti degli IRCCS e i predetti Istituti), "deve essere ascritta, prevalentemente, all'ambito materiale della "tutela della salute". Facendo, difatti, applicazione del criterio...che tende a valorizzare «l'appartenenza del nucleo essenziale di un complesso normativo ad una materia piuttosto che ad altre» (v. sentenza n. 50/ 2005 e sentenza n. 181/2006), deve ritenersi che l'ambito materiale interessato, in prevalenza, dalla norma in esame sia, appunto, quello della "tutela della salute". Proprio il carattere apicale della posizione ricoperta dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario, all'interno di organismi che sono istituzionalmente chiamati ad espletare attività assistenziali di ricovero e cura degli infermi, oltre che di ricerca scientifica bio-medica, rivela l'incidenza che la disciplina relativa alle modalità di cessazione da tali incarichi, per sopraggiunti limiti di età, esercita sull'organizzazione e la gestione di servizi sanitari e, di riflesso, anche sull'efficienza degli stessi".

Da questa osservazione deriva quindi che la regolamentazione del peculiare profilo oggetto di disciplina da parte della norma impugnata riguarda soprattutto aspetti direttamente attinenti alla assistenza sanitaria, con la conseguente "necessità di una sua conformità a quanto previsto dal già citato art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 288 del 2003, restando irrilevanti le normative richiamate dalla resistente nei suoi scritti difensivi in ordine sia al prolungamento del servizio fino al sessantasettesimo anno di età per i pubblici dipendenti al fine di conseguire il livello massimo di trattamento pensionistico, sia – più in generale – alla tendenza della più recente legislazione nel prevedere la elevazione dei limiti di età per il collocamento a riposo per i medesimi dipendenti pubblici".

Altrettanti fondata è la censura che investe gli articoli 13, comma 1, lettera b), e 14, comma 3, della medesima legge regionale.

Gli articoli 13, comma 1, lettera b), e 14, comma 3, della legge regionale impugnata, sarebbero illegittimi in quanto essi attribuiscono alla Giunta regionale il controllo sull'attività di ricerca degli istituti, in contrasto con l'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 288/2003, secondo cui la verifica della coerenza tra la suddetta attività e il programma di ricerca sanitaria nazionale "compete al solo Ministero della salute".

Tali norme quindi, e in particolare la prima (la seconda, in realtà, si limita ad estendere la stessa disciplina agli IRCCS già riconosciuti, per i quali sia in corso il procedimento di conferma del riconoscimento), fatta formalmente salva la vigilanza del Ministro della salute affidano alla Giunta regionale il controllo sulle attività di

ricerca, di cui al citato art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 288/2003, che è svolto in sede ministeriale.

Osserva la Corte come “in tal modo, dunque, si dà vita ad un'indubbia interferenza sull'attività di vigilanza che la normativa statale affida al Ministero della salute, senza alcuna ragione giustificativa. In virtù, infatti, del collegamento tra l'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 288 del 2003 (la norma espressamente richiamata dalla censurata disposizione regionale) e l'art. 12-bis, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), il controllo del Ministro della salute sulle attività di ricerca degli IRCCS ha come scopo la verifica della loro rispondenza al programma nazionale di ricerca sanitaria predisposto dal medesimo Ministero”.

Non è, quindi, condivisibile la tesi della Regione Lazio che tenta di legittimare su altre basi (la Regione ha evidenziato come quello contemplato dalle disposizioni in esame sia, in fondo, nient'altro che una specificazione della «attività di monitoraggio prevista dall'ultima parte dell'art. 12-bis» del d.lgs. 502/1992; attività, questa, che per certo continua ad essere di spettanza delle Regioni in rapporto ad atti di programmazione regionale) l'attività di vigilanza demandata alla Giunta regionale dagli articoli. 13, comma 1, lettera b), e 14, comma 3, dell'impugnata legge regionale, i quali, pertanto, devono essere dichiarati costituzionalmente illegittimi.

CORTE COSTITUZIONALE – REGIONI A STATUTO ORDINARIO

APPRENDISTATO

Sentenza: 7 dicembre 2006, n. 406

Materia: apprendistato, ordinamento civile, istruzione professionale

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, nonché l'art. 117, comma 3, della Costituzione in relazione ai principi fondamentali in materia di tutela e sicurezza del lavoro

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: articoli 2, lettere a) e d), 3, 5, commi 1 e 2, e 11, lettera h), della legge della Regione Toscana 1° febbraio 2005, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 - Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)

Esito: dichiarazione di non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate

Annotazioni: La Corte costituzionale con la sentenza 7 dicembre 2006 n. 406 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'articoli 2, lettere a) e d); 3; 5; commi 1 e 2, e 11 della legge della Regione Toscana 20/2005 sulle «Modifiche alla legge regionale 32/2002 – Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro».

A sollevare la questione era stata la presidenza del Consiglio dei ministri nella parte in cui la norma prevede come compiti riservati alla Regione la valorizzazione e la certificazione dei profili formativi dei contratti di apprendistato e l'individuazione dei criteri e requisiti di riferimento per la capacità formativa delle imprese.

La Consulta nel dichiarare non fondata la questione ha spiegato che «mentre la formazione da impartire all'interno delle aziende attiene precipuamente all'ordinamento civile, la disciplina di quella esterna rientra nella competenza regionale in materia di istruzione professionale, con interferenze però con altre materie, in particolare con l'istruzione, per la quale lo Stato ha varie attribuzioni: norme generali, determinazione dei principi fondamentali».

La sentenza chiarisce che la disciplina dell'apprendistato è costituita da norme che attengono a materie per le quali sono stabilite competenze legislative di diversa attribuzione (esclusiva dello Stato, residuale delle Regioni, ripartita). Inoltre precisa che, per quanto attiene alla composizione delle interferenze provvedono strumenti attuativi del principio di leale collaborazione.

La pronuncia precisa che le disposizioni impugnate rientrano nella potestà legislativa della Regione, In particolare debbono ritenersi legittimi gli artt. 5, commi 1 e 2, e sull'art. 11, lettera h), della citata legge n. 20 del 2005 della Regione Toscana, che hanno ad oggetto le modalità per il rilascio dell'autorizzazione a svolgere l'attività d'intermediazione nell'ambito del territorio regionale e l'istituzione e la tenuta del relativo albo. Il rilascio dell'autorizzazione è, infatti, previsto dalla normativa statale e, in particolare, dall'art. 6, commi 6, 7 e 8, del d.lgs n. 276 del 2003 (il comma 8 come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251). Pertanto, se le Regioni possono rilasciare le autorizzazioni, ne deriva come legittima conseguenza che possono istituire l'albo delle imprese da loro autorizzate.

Ha osservato in particolare la Corte che il censurato art. 2, lettere a) e d), della legge della Regione Toscana, contiene disposizioni di carattere generale e programmatico, il cui contenuto normativo si definisce considerandole congiuntamente a quelle del successivo art. 3 ed all'intero contesto in cui entrambe s'inseriscono.

L'art. 3 espressamente si riferisce alla formazione esterna e ne prevede la disciplina mediante il regolamento di cui all'art. 32, da emanare «attuando le procedure di concertazione con i soggetti istituzionali e con i soggetti economici e sociali».

Tale espressione, contenuta nel citato art. 32, può e deve essere letta come riferentesi alle intese di cui agli artt. 48, 49 e 50 del d.lgs. n. 276 del 2003. Si soggiunge che l'individuazione delle capacità formative delle imprese, che il censurato art. 2, lettera d), riconosce essere obiettivo qualificante la formazione nell'apprendistato, non può che riferirsi alle imprese che svolgono attività formativa esterna.

Sotto nessuno dei profili prospettati, pertanto, secondo la Corte, le disposizioni esaminate contrastano con i parametri evocati.

Parimenti non fondate sono state ritenute le censure che si appuntano sull'art. 5, commi 1 e 2, e sull'art. 11, lettera h), della legge n. 20 del 2005 della Regione Toscana, che hanno ad oggetto le modalità per il rilascio dell'autorizzazione a svolgere l'attività d'intermediazione nell'ambito del territorio regionale e l'istituzione e la tenuta del relativo albo.

Il rilascio dell'autorizzazione è, infatti, previsto dalla normativa statale e, in particolare, dall'art. 6, commi 6, 7 e 8, del d.lgs n. 276 del 2003 (il comma 8 come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251).

Quindi, se le Regioni possono rilasciare le autorizzazioni, ne deriva come legittima conseguenza che possono istituire l'albo delle imprese da loro autorizzate. Tale istituzione non contrasta con l'obbligo di comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al citato comma 7, obbligo non escluso da alcuna disposizione regionale, e non impedisce, quindi, la inserzione delle imprese autorizzate dalla Regione nella sezione regionale dell'albo statale.

Sentenza: 6 febbraio 2007, n. 24

Materia: apprendistato, ordinamento civile, istruzione professionale

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, nonché l'art. 117, comma 3, della Costituzione in relazione ai principi fondamentali in materia di tutela e sicurezza del lavoro

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: articoli 2, comma 2, e 3, commi 4 e 7, della legge della Regione Puglia 22 novembre 2005, n. 13 (Disciplina in materia di apprendistato professionalizzante),

Esito: dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 2, comma 2, e 3, comma 7, della legge impugnata.

Annotazioni: La Corte Costituzionale con sentenza 24/2007 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge della Regione Puglia 22 novembre 2005 n. 13 (Disciplina in materia di apprendistato professionalizzante), la quale, stabilisce che, se l'intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro sui profili formativi dell'apprendistato professionalizzante non è raggiunta entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale provvede in ogni caso, acquisiti i pareri delle organizzazioni di cui al comma 1. La disposizione risulta in contrasto con i principi fondamentali (in materia di tutela e sicurezza del lavoro) e con la norma interposta di cui all'art. 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla l. 14 febbraio 2003, n. 30), che prevede l'intesa.

Detta norma, infatti, attribuisce alla Regione un potere di scelta, incompatibile con il regime dell'intesa, caratterizzata dalla paritaria determinazione dell'atto in assenza di indicazioni relative alla prevalenza di una parte sull'altra.

Ha aggiunto la Corte che per giustificare la previsione contenuta nella norma censurata non vale richiamare la necessità di un meccanismo idoneo a superare la situazione di stallo determinata dalla mancata intesa. Infatti per assicurare comunque il raggiungimento del risultato la disciplina regionale avrebbe potuto prevedere l'intervento di un soggetto terzo. Di conseguenza risulta in contrasto con i su indicati parametri costituzionali la drastica previsione, in caso di mancata intesa, della decisività della volontà di una sola delle parti, la quale riduce all'espressione di un parere il ruolo dell'altra.

La Corte ha dichiarato altresì l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 7, della legge della Regione Puglia 22 novembre 2005 n. 13 (Disciplina in materia di apprendistato professionalizzante), il quale prevede che «la formazione interna deve avere a oggetto, per un periodo minimo iniziale della durata di venti ore nel primo

mese di svolgimento del rapporto, i metodi di organizzazione della produzione e i sistemi di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali». La disciplina della formazione interna, infatti, attiene all'ordinamento civile e, pertanto, come già più volte ricordato, spetta allo Stato stabilire la relativa normativa.

In materia di apprendistato si segnala l'articolo "Apprendistato professionalizzante: alcune questioni aperte", a cura di Marco Novella e Maria Luisa Vallari, pubblicato sulla rivista "Diritto & Pratica del Lavoro".

Si segnala altresì la sentenza della Corte Costituzionale n. 425/2006.

CORTE COSTITUZIONALE – REGIONI A STATUTO ORDINARIO

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI ORDINAMENTO CIVILE EX ART. 117, SECONDO COMMA, LETT. L) DELLA COSTITUZIONE

Sentenza: 14 dicembre 2006, n. 411

Materia: tutela e sicurezza del lavoro

Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale

Limiti violati: articoli 18, 39 e 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione e articoli 3 e 41 della Costituzione

Ricorrente/i: Tribunale di Lecco; Tribunale di Mantova

Oggetto: art. 18, comma 13, della legge Regione Lombardia 13 febbraio 2003, n. 1 (Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia)

Esito:

- dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 13, secondo periodo, della legge impugnata;
- dichiarazione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 13, secondo periodo, della medesima legge, sollevata, in riferimento agli articoli 18, 39 e 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione;
- dichiarazione di inammissibilità dell'intervento spiegato, nel giudizio R.O. n. 978 del 2004, da F.P.S. CISL – Federazione Pubblici Servizi della Regione Lombardia.

Annotazioni: Nella sentenza in oggetto, la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 13, secondo periodo, della legge Regione Lombardia 13 febbraio 2003, n. 1 (Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia); dichiara inoltre inammissibile l'intervento da parte di F.P.S. CISL – Federazione Pubblici Servizi della Regione Lombardia e la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 13, secondo periodo, della medesima legge, sollevata, dal Tribunale di Lecco con l'ordinanza in epigrafe.

I giudizi contro la Regione Lombardia sono stati promossi dai Tribunali di Lecco e dal Tribunale di Mantova che sollevano questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 13, secondo periodo, della legge Regione Lombardia 13 febbraio 2003, n. 1, nella parte in cui dispone che al personale assunto successivamente alla trasformazione delle IPAB in persone giuridiche di diritto privato, «in sede di contrattazione decentrata, è stabilita l'applicazione di contratti in essere o di contratti compatibili ed omogenei con quelli applicati al personale già in servizio».

Se, nel caso di specie, il legislatore regionale ha perseguito una finalità riconducibile all'intento (generico) di «tutelare il lavoro» dei neo-assunti, lo strumento utilizzato – l'obbligo di contrattare – attiene però certamente all'ordinamento civile, in quanto si risolve nel vincolo, imposto ad un soggetto privato, di tenere un comportamento prescritto dalla legge e, quindi, in un vincolo destinato ad incidere sul suo potere di autodeterminarsi. La norma censurata crea un procedimento negoziale – al quale il datore di lavoro è obbligato a partecipare prima di poter scegliere il contratto collettivo da applicare – le cui controparti (le organizzazioni sindacali del pubblico impiego) sono autoritativamente individuate.

La Suprema Corte rileva che, l'art. 18, comma 13, secondo periodo, della legge in oggetto, allo scopo di evitare che i rapporti di lavoro instaurati dopo la trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB), siano disciplinati sulla base di contratti collettivi profondamente diversi da quelli «pubblicistici» - applicati ai vecchi dipendenti - impone ai datori di lavoro di negoziare «in sede di contrattazione decentrata» la scelta del contratto collettivo da applicare ai neo-assunti, se «contratti collettivi in essere o contratti compatibili ed omogenei con quelli applicati al personale già in servizio».

Tale norma attiene certamente all'ordinamento civile, riservato dall'art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione alla legislazione statale, in quanto si risolve nel vincolo, imposto ad un soggetto privato, di tenere un comportamento prescritto dalla legge e, quindi, in un vincolo destinato ad incidere sul suo potere di autodeterminarsi.

Sentenza: 6 febbraio 2007, n. 25

Materia: liquidazione coatta amministrativa (giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile)

Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale

Limiti violati: articolo 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione

Ricorrente/i: Tribunale di Lecce; Tribunale di Trani; Corte d'Appello di Torino

Oggetto:

- art. 11, comma 3-bis, della legge della Regione Puglia 9 dicembre 2002, n. 20 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002), introdotto dall'art. 43, comma 2, della legge della medesima Regione 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia), come modificato dall'art. 32, della legge della medesima Regione 7 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Puglia);
- art. 11, commi 3-ter e 3-quater, della legge regionale n. 20 del 2002, introdotti dall'art. 43, comma 2, della legge regionale n. 4 del 2003, come modificato dall'art. 32, comma 1, della citata legge regionale n. 1 del 2004; dell'art. 11, commi 3-ter 1e 3-ter 2, introdotti dall'art. 20, comma 1, della legge della Regione

Puglia 4 agosto 2004, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004); dell'art. 43, comma 3, della legge regionale n. 4 del 2003, come modificato dall'art. 32, comma 2, della citata legge regionale n. 1 del 2004; dell'art. 6, comma 2-bis, della legge della Regione Puglia 14 gennaio 1998, n. 1 (Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998), introdotto dall'art. 31 della citata legge regionale n. 1 del 2004.

Esito: dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 3-bis, comma 3-ter e comma 3-quater della legge impugnata.

Annotazioni: Le ordinanze di rimessione sollevano questioni sostanzialmente analoghe relativamente alla norma della legge regionale che dispone la sottoposizione delle gestioni liquidatorie delle USL pugliesi alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

La questione è fondata in riferimento all'art. 117, comma secondo, lettera l), Cost.

La Corte osserva infatti che, ai fini della soluzione della questione di competenza disciplinata dall'art. 117, commi secondo e terzo, Cost, non è rilevante la circostanza che la norma censurata riguardi enti (già) operanti nel settore sanitario, ma la concreta disciplina – in sé considerata – posta in essere dalla norma; ed in base al medesimo criterio deve escludersi che l'obiettivo («controllo della spesa sanitaria»), in vista del quale la norma è stata emanata, sia idoneo a ricondurla alla materia «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica».

Disponendo che certi enti sono sottoposti alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, la legge regionale assegna (tra l'altro) alle situazioni soggettive di coloro che hanno avuto rapporti con quegli enti un regime, sostanziale e processuale, peculiare rispetto a quello (ordinario, previsto dal codice civile e da quello di procedura civile) altrimenti applicabile: sicché, quando l'art. 2 della legge fallimentare prevede che a determinare le imprese assoggettabili a tale procedura concorsuale sia «la «legge»», tale espressione non può che essere intesa nel senso di legge idonea ad incidere – perché emanata da chi ha la relativa potestà – sul regime, sostanziale e processuale, delle situazioni soggettive coinvolte nella procedura.

Infine, la circostanza che la liquidazione coatta amministrativa abbia natura amministrativa non rileva sotto alcun profilo, dal momento che fin dalla sua apertura tale procedura amministrativa comporta rilevanti effetti sulla tutela giurisdizionale dei crediti ed effetti, altresì, di diritto sostanziale: sicché è in relazione all'idoneità a produrre tali effetti – di natura sostanziale e processuale – che va determinata la spettanza della potestà legislativa ai sensi dell'art. 117 Cost. e va, conseguentemente, negata – con assorbimento di ogni altro profilo – quella della Regione Puglia.

CORTE COSTITUZIONALE – REGIONI A STATUTO ORDINARIO

ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI PUBBLICI E COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA

Sentenza: 9 novembre 2006, n. 365

Materia: armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: articoli 117, terzo comma, 81 e 120 della Costituzione, e i principi fondamentali della legislazione statale nelle materie in essi trattate

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: titolo II, e, in particolare, gli articoli 12 e 14 della legge della Regione Puglia 12 agosto 2005, n. 12 (Seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005)

Esito:

- dichiarazione di estinzione del giudizio concernente l'art. 14 della legge impugnata;
- dichiarazione di inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'intero titolo II della legge della Regione Puglia impugnata;
- dichiarazione di inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, della legge impugnata;
- dichiarazione di inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi 1 e 5, della legge impugnata, sollevate, in relazione all'art. 120 Cost.;
- dichiarazione di non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi 1 e 5, della legge impugnata, sollevate, in relazione all'art. 117, terzo comma, e all'art. 33 Cost..

Annotazioni: La sentenza della Corte costituzionale 9 novembre 2006 n. 365 ha dichiarato, in particolare, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'intero titolo II della legge della Regione Puglia 12 agosto 2005, n. 12 recante "Seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005".

Ad avviso del ricorrente la legge impugnata, oltre a dettare, nel titolo I, norme di variazione al bilancio di previsione, contiene anche, nel titolo II, disposizioni di carattere settoriale "nelle più svariate materie", quali lo spettacolo e le attività culturali, la materia socio-assistenziale, quella sanitaria, ambientale, di ricerca scientifica, attività produttive, università, commercio, personale.

Il titolo II citato contrasterebbe con l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto violerebbe i principi fondamentali della materia «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica». In particolare, sarebbe violato l'art. 16 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208), il quale stabilisce quanto segue:

- la Giunta regionale, con provvedimento amministrativo, può effettuare variazioni compensative tra capitoli della medesima unità revisionale;
- ogni altra variazione al bilancio deve essere disposta con legge regionale;
- la legge di approvazione del bilancio regionale o eventuali ulteriori provvedimenti legislativi di variazione possono autorizzare, esclusivamente, variazioni al bilancio medesimo;
- tali variazioni vengono approntate, al fine di istituire nuove unità previsionali di base, per l'iscrizione di entrate provenienti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato o dell'Unione Europea e, infine, per l'iscrizione delle relative spese;
- possono essere previste variazioni compensative fra capitoli di una stessa unità previsionale di base ad eccezione delle autorizzazioni di spesa a carattere obbligatorio.

Secondo il ricorrente, tale articolo costituirebbe principio fondamentale della materia «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica», alla cui osservanza, quindi, le Regioni sarebbero tenute.

Ad avviso della Corte riguardo alla censura sollevata in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost., l'inammissibilità si rivela sotto più profili.

In primis l'Avvocatura evoca quale parametro interposto l'art. 16 del d.lgs. n. 76 del 2000 e lamenta la violazione del principio fondamentale da esso dettato. Tuttavia, il ricorrente omette di specificare quale sia tale principio, mentre una precisazione in proposito deve ritenersi necessaria secondo quanto già affermato dalla Corte nella sentenza n. 73 del 2004. Tale specificazione appare ancor più essenziale dal momento che la disposizione in oggetto presenta un contenuto eterogeneo.

Inoltre il ricorrente omette di individuare le ragioni per cui l'intero Titolo II della legge regionale si porrebbe in contrasto con l'art. 16 citato, nonché di svolgere argomentazioni a sostegno della doglianza. Pertanto anche tale censura risulta sostanzialmente oscura e generica, e, quindi, viene dichiarata inammissibile.

Nel ricorso viene contestata la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., sotto il profilo dell'asserito contrasto con il principio fondamentale in materia di istruzione e ricerca scientifica posto dall'art. 5 del d.lgs. n. 517 del 1999, nonché dell'art. 33 e dell'art. 120 Cost.

Quest'ultima censura è dichiarata inammissibile in quanto priva di qualunque motivazione. Secondo la Corte “ in ogni caso il riferimento al parametro in questione è inconferente rispetto al contenuto delle norme impugnate; né il richiamo dell'art. 120, secondo comma, Cost., al principio di leale collaborazione, potrebbe in alcun modo consentire di superare il fatto che la disciplina legislativa sottoposta allo scrutinio di questa Corte nel caso di specie non ha relazione con la disciplina del potere sostitutivo straordinario del Governo contenuta nella richiamata disposizione costituzionale”.